

Consolle del Magistrato: Carneade chi eracostui? Tra sistema di scrittura elettronica a banca dati di *predictability*. Qualche appunto.

'Consolle' of the Magistrate: who was Carneade? Between electronic writing system and predictability database. Some notes.

IRENE COPPOLA 

Assegnista di ricerca

Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract

Questa breve indagine tende a dimostrare che l'applicativo in dotazione del magistrato italiano contiene una funzione importante, non sempre attivata, che consente di disporre di una banca dati interna all'ufficio derivante dallo scambio e dall'inserimento di pronunce condivise, al fine di indurre la configurazione valoriale del dato e della *predictability*.

This brief investigation aims to demonstrate that the technical equipment used by Italian magistrates contains an important tool not always exploited, consisting of possibly shared information to be organized in an appropriate database.



Keywords: dispositivo del magistrato; banca dati interna; magistrato device; internal database; predictability.

Summary: [Introduzione.](#)- [1.Ricostruzione terminologica di consolle *ab origine*.](#)- [2. Funzioni dell'applicativo.](#)- [3. La cultura del dato, da giurista umanista a giurista *cyborg*.](#)- [4. Tra scrittura elettronica e banca dati *interna* all'ufficio verso la *predictability*.](#)- [5. Osservazioni conclusive.](#)

Introduzione.

Obiettivo di questo breve contributo è quello di cercare di evidenziare, con concretezza e con una certa auspicata precisione, qualche considerazione per meglio indirizzare risorse ed energie verso gli obiettivi di digitalizzazione della giustizia.

Per arrivare a qualche risultato (almeno si spera) condivisibile e ragionato, si intende indagare un applicativo da tempo in dotazione del magistrato italiano e titolato *consolle*, di cui poco o niente si conosce o si rende noto.

In un'epoca preme di informazioni digitali, di istanze su istanze verso banche dati, di tendenze ad una informatizzazione, sempre e comunque, che possa garantire ed, in certo qual modo, assicurare efficienza all'interno degli uffici giudiziari, con una incalzante attenzione sull'ufficio per il processo, si corre il rischio di scollarsi dalle reali contingenze e da sostanziali conoscenze delle stesse funzionalità dei supporti già in attivo presso gli uffici giudiziari come del dispositivo da tempo in dotazione al magistrato italiano: la consolle.

La ragione? *Arcana iuris*.

In definitiva si cerca di riflettere sulla indubbia circostanza che occorre prendere le mosse sempre da conoscenze per creare ed implementare altre conoscenze, evitando di incagliare risorse.

In questa prospettiva, ergo, andrebbe inquadrato il tema in discussione auspicando l'utilizzazione di dispositivi e di banche dati per rendere efficiente il sistema giustizia attraverso il noto processo di digitalizzazione di derivazione europeista, pur senza trascurare che in Italia -sin dagli anni settanta -la digitalizzazione ha trovato cittadinanza nelle banche dati ITAL JURE del CED della Cassazione per poi transitare nel Processo telematico -con una decisa accelerazione verso il digitale - e con un rilevante valore aggiunto - durante il drammatico periodo pandemico- circa le udienze tenutesi da remoto su piattaforme dedicate al fine di assicurare la funzionalità dell'impianto -giustizia¹.

¹M. CICCARELLI, *Le Banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, in *Questione Giustizia* 08/03/2022; l'autore sottolinea che realizzare banche dati di giurisprudenza è uno degli obiettivi dell'ufficio per il processo, sin dalla sua prima istituzione nell'ormai lontano 2015. Oggi realizzare queste banche dati è una delle *milestone* del PNRR, uno degli obiettivi vincolati dei progetti organizzativi dei nuovi UPP e, dunque, un incumbente con cui tutti i magistrati, ciascuno secondo le proprie funzioni e responsabilità, devono misurarsi. Per centrare l'obiettivo è opportuno focalizzarsi – prima che sulle questioni scientifiche e tecniche – sulla funzione che devono assolvere queste banche dati; e domandarsi perché, in un contesto in cui già esistono numerose raccolte di giurisprudenza, realizzate professionalmente e disponibili a tutti i magistrati, la creazione di banche dati di giurisprudenza è indicata come necessario strumento di efficienza dei nostri uffici giudiziari. Rispondere a questo interrogativo è importante per

Ed è proprio in questo quadro di insieme che va ricercato *su cosa* e *su come* intendere la tensione digitale, atteso che il dibattito sulla necessità di introdurre banche dati per rafforzare la transizione digitale della giustizia, evidentemente, ha bisogno di nuovi significati in ragione degli applicativi già esistenti e pienamente funzionanti².

Ed individuare la sostanza e la struttura contenutistica di nuove banche dati finisce con il costituire una sorta di problema dei problemi.

Di certo non bisogna riprodurre supporti già in funzione, ma comprendere e prendere le mosse dal significato sostanziale della informatizzazione negli uffici giudiziari, tenendo presente che informatica significa “informazione automatica”; ergo l’informatica giuridica- va chiarito - è una sorta di valutazione del processo di informazioni in grandi numeri messi a disposizione degli operatori secondo dispositivi o algoritmi al fine di trovare un miglioramento nella esplicazione della loro attività.

Ma procediamo con ordine su pochi, ma indispensabili passaggi.

1. Ricostruzione terminologica di consolle *ab origine*.

Prima di entrare *in medias res* nell’analisi delle funzioni dell’applicativo in argomento, per quanto sarà possibile, in ragione del fatto che ogni supporto digitale nasconde sempre ulteriori potenzialità e lo si conosce per davvero soltanto attraverso una frequentazione di utilizzo, la prima cosa che viene in mente ad un lettore abbastanza attento è l’interrogativo sulla denominazione.

In punto di definizione, la consolle è un programma che utilizza una base dati locale implementata in Apache derby, e che attinge ai dati dei registri di cancelleria custoditi ed aggiornati dai programmi SICID e SIECIC trasferendoli, attraverso un’operazione denominata “estrazione”, dentro il personal computer di ogni magistrato (e, in prospettiva, in quello del Presidente di sezione per tutti i ruoli della sezione da lui diretta). L’accesso al programma richiede l’uso di una carta personale dotata di microchip e protetta da un codice di identificazione personale (*smart card*).

Ma perché consolle?

Partendo dalla premessa che prima della Consolle il magistrato aveva in dotazione un sistema denominato Polis, è possibile trovare le radici storiche del *nomen* nella lingua francese (consolle) e nella lingua latina (console), atteso che il *nomen* del dispositivo informatico dovrebbe derivare da una fusione tra console e consolle.

Consolle trae origini dal verbo *consulere* con il significato proprio del latino classico di *provvedere* e *consultare*³; per converso consolle deriva dal sostantivo francese per

capire quali caratteristiche dovranno possedere le nuove banche dati e, di conseguenza, come potranno essere realizzate.

²Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi direzione generale per i sistemi informativi organizzati, *Reingegnerizzazione ed evoluzione degli applicativi del settore civile della Giustizia finalizzata al Processo Telematico*, 2015, 42, 43.

³Enc. Treccani on line2023: Oltre a *consules* si adoperarono anche i termini *praetores* e *iudices*, e anzi - secondo testimonianze- il titolo di *consules* non sarebbe stato usato prima del 450 a.C. e sarebbe stato preceduto da quello di *praetores* (Livio, III,55,12; Zonar, VII, 19). Alcuni moderni ammettono questa successione di titoli e ne vedono una prova nella traduzione greca di *consulinteso* come stratega (segna l’avvicinamento di Roma al mondo greco nella

indicare il mobiletto con ripiano o, più genericamente, una mensola su cui poggiare “qualcosa” e, nella fattispecie, un dispositivo che si avvicina ad una plancia di comando virtuale⁴.

Da questo innesto nasce il termine attuale *consolle* per esprimere un dispositivo o un supporto informatico inserito come applicativo nel calcolatore del singolo magistrato, poggiato su di un ripiano.

In tale ricostruito contesto, il sistema Polis, ieri, e Consolle del Magistrato, oggi, costituiscono il primo riuscito tentativo di sviluppare (e non soltanto) un software *per la gestione dei fascicoli elettronici e per la scrittura degli atti e dei provvedimenti* del Magistrato, capace di ausiliarne la fase di decisione attraverso una generale (ri)strutturazione informativa della relazione Magistrato-Ufficio.

Nello specifico, ergo, il sistema nato nell'esperienza degli uffici bolognesi Polis – programma di elaborazione, classificazione, pubblicazione e archiviazione dei provvedimenti giudiziari – ha avuto nell'ambito del P.C.T. la sua evoluzione nella consolle per la gestione dell'agenda del magistrato, del suo ruolo e per fornirgli tutti i dati e le informazioni delle quali possa avere bisogno per il proprio lavoro⁵.

Va premesso, per intendere meglio l'applicativo investigato, che attraverso il sistema del processo civile telematico tutte le informazioni relative al fascicolo iscritto a ruolo entrano in una piattaforma comune, suddivisa o diffusa - in modo dipendente e comunicante- nella distribuzione tra magistrato, cancelliere ed ufficio per il processo; ciascuno di questi organi, per quanto di spettanza, finisce con l'avere tutte le informazioni relative al singolo processo e ciascuno di questi organi opera nella sfera di sua competenza, interagendo con l'altro.

Ormai è noto che il processo ha una nuova veste; esso è diventato elettronico e si è definitivamente allontanato dal documento cartaceo e dallo scambio di carte e documenti all'interno dell'ufficio - che qualche tempo fa si registrava nei tribunali con il passaggio *fisico* da una stanza all'altra e, sovente, con la lenta distribuzione di istanze, documenti ed atti da sottoporre alla firma degli addetti ai lavori, non di rado con lo smarrimento, seppur momentaneo (ma non sempre), di faldoni e fascicoli cartacei - per entrare nel concetto di *dato* studiato e ricercato in una stanza virtuale di trasmissione sita nel personale calcolatore d'ufficio, che offre *dati* processuali telematici o in formato digitale.

2. Funzioni dell'applicativo.

seconda metà del secolo IV a.C.) e nel fatto che il *praetor* è il titolo del sommo magistrato nelle iscrizioni delle colonie latine.

⁴Anche in tal caso la logica sperimentale e incrementale che presiede il progetto P.C.T. ha preso correttamente le mosse da un'analisi organizzativa del fabbisogno informatico del giudice civile, così individuando due aree operative di massima costituite dalla conduzione delle cause e dall'adozione di provvedimenti. Tali attività sono osservabili secondo diverse possibili ottiche, e tra queste la prospettiva del singolo procedimento e l'intero ruolo del giudice. In allegato è possibile consultare informazioni di dettaglio al riguardo. M. SCIACCA, *Informatica giudiziaria e organizzazione: l'esperienza nel distretto di Catania*, in *Informatica e Diritto*, 2017, I - II, 377.

⁵La recente voce di S. BRESCIA, P. LICCARDO, *Processo telematico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Volume aggiornamento XIV, Istituto della Enc. It. Treccani, 2006, rappresenta autorevole descrizione del PCT.



Affrontando il tema in argomento ancor più da vicino, la Consolle del Magistrato è un'applicazione Java ed è l'unico programma, ormai divenuto indispensabile, che consente al magistrato ed ai suoi assistenti di gestire il Processo Civile Telematico (PCT). Tramite questo programma l'operatore, da un lato, ha la visione di tutto il suo ruolo, delle informazioni e degli elementi di ciascuna procedura presenti nei registri di cancelleria, dall'altro ha la possibilità di redigere provvedimenti, di firmarli digitalmente e di

trasmetterli, per via telematica, al cancelliere per la pubblicazione all'interno del fascicolo informatico.

Va subito detto che la redazione dei provvedimenti è facilitata dalla possibilità di predisporre *modelli* di provvedimenti che, tramite l'inserimento dei cd. *placeholders* o dei frasari, sfruttano per la loro compilazione i dati presenti nei registri; si possono fare ricerche giurisprudenziali ed esaminare i fascicoli messi in visione da altri magistrati; il presidente della sezione può, inoltre, controfirmare i provvedimenti collegiali redatti dall'estensore. Sono state realizzate anche la Consolle di Udienza e la Consolle del PM (affari civili).

Il cambiamento è radicale.

Il magistrato di una volta aveva necessità di recarsi in ufficio per poter svolgere la sua attività: studio dei fascicoli materialmente presi in cancelleria; gestione dell'udienza pubblica in presenza delle parti e dei difensori; escussione dei testimoni; deposito di provvedimenti in cancelleria firmati in modo autografo; esame manuale dei fascicoli cartacei, etc. etc.⁶.

Molte (se non quasi tutte) di queste attività adesso vengono fatte dal magistrato attraverso il proprio calcolatore (da casa o dall'ufficio) e per mezzo dell'applicativo.

Il Tribunale non è più affollato e la presenza fisica delle parti e dei difensori è di certo transitata da regola ad eccezione: dal fascicolo cartaceo al fascicolo elettronico; dalla carta al dato digitale.

E è proprio con l'avvio del Processo Civile Telematico che il magistrato italiano interagisce con il fascicolo elettronico proprio attraverso la consolle e *soltanto* per mezzo della consolle.

Dopo aver attivato il calcolatore ed inserito i personali codici di accesso, il magistrato entra nella stanza virtuale del dispositivo, o meglio nell'ufficio giudiziario virtuale e procede per svolgere la sua attività secondo nuove modalità. La consolle, difatti, si declina sostanzialmente in tre funzioni quali la gestione del ruolo, la gestione dell'agenda, la gestione della scrivania.

Con la gestione della funzione-ruolo, il magistrato ha piena e costante contezza del flusso di entrata e di uscita dei fascicoli sul proprio ruolo; viene indicata la scadenza dei provvedimenti; l'urgenza di atti; il numero delle cause sul ruolo; il tipo; l'oggetto. Con



⁶ La recente voce di S.BRESCIA, P. LICCARDO, *Processo telematico*, in Enc. Giuridica, vol. aggiornamento XIV, Istituto della Enc. It. Treccani, 2006, rappresenta autorevole descrizione del PCT.


la gestione della funzione-agenda, il magistrato è a conoscenza della calendarizzazione delle udienze e degli impegni assunti nei singoli giorni dell'anno; delle camere di consiglio; degli appuntamenti di ufficio etc. etc. Con la gestione della funzione-scrivania, il magistrato ha sottomano la sostanza dell'attività giurisdizionale: entra nella causa, studia il fascicolo elettronico, legge gli atti ed i documenti in digitale; redige i verbali di udienza (da remoto o in presenza) e compila i provvedimenti richiesti e adeguati al caso di specie, fino alla pronuncia della sentenza, depositata, dopo l'apposizione della firma digitale, in modo telematico proprio attraverso l'applicativo consolle; egli ha tutto sotto controllo; può richiamare e vedere, uno per uno, gli atti processuali di parte attrice e di parte convenuta; può visionare i documenti allegati attraverso la funzione del collegamento ipertestuale; può studiarsi una consulenza tecnica di ufficio.

Insomma, l'operatore giuridico ha a disposizione tutti gli elementi in digitale per poter decidere e definire il giudizio.

In particolare, "la scrivania" rappresenta l'*ubiconsistam* del supporto della consolle, con l'ulteriore funzione che viene appellata modellatore.

Il modellatore consente al magistrato di avere a disposizione una serie di modelli di provvedimenti (decreti, ordinanze, sentenze) da utilizzare, di volta in volta, per il caso concreto.

I modelli (*template*) vengono predisposti dallo stesso magistrato che addestra l'applicativo in considerazione anche di pronunce afferenti magari a medesime materie o a medesimi oggetti; modelli che all'occorrenza provvede a richiamare o ad estrarre.



3. La cultura del dato, da giurista umanista a giurista cyborg.

Innegabile allora una utilità fondamentale: l'introduzione di una nuova tecnica di scrittura dell'atto giudiziario, un modo di scrivere e di pensare computazionale che si traduce nello *ius dicere* attraverso modelli standardizzati di sentenza (o anche di altri provvedimenti ad es. decreto e ordinanza) e modelli di motivazione (punti di motivazione) per lo più per problematiche plurime omogenee, tanto in punto di fatto che di diritto: una attestazione, ormai irreversibile, di scrittura elettronica, con caratteristiche precise di completezza, chiarezza, esaustività (e anche sinteticità). Si passa dalla scomposizione dell'iter decisionale, alla redazione di atti o di una sorta di sentenza-collage, frutto di un insieme di elementi estratti dal fascicolo elettronico (si pensi al nome delle parti, dei difensori, alle generalità, alla descrizione del fatto, alla domanda, alle conclusioni, ai verbali istruttori etcetc.); in aggiunta l'ausilio di scanner, correzione automatica di word, programmazione di software di integrazione.

La scrittura della sentenza transita da mera minuta fatta a mano, con annotazioni a margine, avantesti, pause e riprese, cancellazioni e riscritture, schemi, revisioni, postille e rimandi, ad una sorta di compilazione elettronica di taglia e cucì di parti di atti processuali; un montaggio in solitaria che supera il carattere dell'immutabilità della scrittura ad inchiostro⁷. Difatti, se l'informatica, da un lato è supporto, allo stesso tempo, senza tema di smentite, è anche portatrice di maggiore solitudine per l'operatore.

In altre parole, il magistrato non attende più il fascicolo portato dal cancelliere; non scrive con penna o con la macchina per scrivere; non è più intento a redigere il testo faticosamente riprodotto tra le varie *cartulae* processuali; egli ha attualmente, nella disponibilità, un sistema di scrittura elettronica una sorta di copia-incolla in una visione digitale dell'intero.

In definitiva, tutto è già pronto per essere inserito su di un modello, attraverso una scrittura elettronica che permette al magistrato la produzione di una sentenza da custodirsi all'interno della stessa consolle⁸.

Il testo elettronico e la sua esistenza sullo schermo del calcolatore costruiscono una relazione profondamente diversa con la scrittura autografa, più immediata e diretta. La consapevolezza della eterna mutabilità del testo produce una scrittura senza interposizioni. Il testo elettronico, nella sua pulizia formale, unisce in una commistione unica scrittura e revisione tra ausilio fornito dai correttori sintattici, ortografici e stilistici e repertorio informatico, con ricerche full-text.

La formazione, poi, di un archivio di motivazioni da utilizzare nei punti di motivazione richiamabili, come prima accennato- con estrazione di motivazioni simili per casi simili- comporta, inevitabilmente, un ampio vantaggio, atteso che il magistrato

⁷Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, *Reingegnerizzazione ed evoluzione degli applicativi del settore civile della Giustizia finalizzata al Processo Telematico*, 2015, 38 e ss.

⁸«L'insieme dei processi genetici che portano dal primo foglio bianco di una minuta al testo stampato finale, può essere descritto come il progressivo prendere forma di un oggetto che si costituisce, in rapporto allo scrittore, per distacco ed esteriorizzazione crescente. O anche come cammino che collega due oggetti, percettivamente così diversi tra loro: le pagine come brutta copia, ancora vicina alla nebulosa mentale dell'attore e la pagina stampata, che rappresenta la massima distanza tra l'autore e il suo testo». Così D. SCAVETTA, *Le metamorfosi della scrittura*, Firenze, 82; C. MAIOLI, *Il Sistema Informatico Civile nel Processo Civile Telematico*, in *Informatica e Diritto*, 2017, I-II, 23, 52.

ha libera possibilità di consultazione di provvedimenti per casi simili già predisposti⁹.

Ma la consolle non è solo questo.

La consolle contiene anche una opzione informatica per raccogliere pronunce interne alla sezione che possa costituire precedente formante in quanto frutto di condivisione e discussione.

Quando la pronuncia diventa *dato*, allora si ha un elemento fondante in quanto idoneo o adeguato a formare un valore attualmente imprescindibile espresso dalla *predictability*.

In altri termini, la *predictability* è il valore derivante dalle pronunce-dato; le pronunce-dato sono quelle condivise da una sezione dello stesso ufficio giudiziario che tende a formare l'indirizzo come misura di efficienza e di uniformità.

Ed allora non vanno trascurate due possibilità estremamente utili: la ricerca giurisprudenziale nell'ambito del distretto per ordinanze, decreti, dispositivi e sentenze¹⁰ ed il contenuto sostanziale delle cartelle personali anche attraverso la messa in comune di lavoro tra più magistrati dello stesso ufficio¹¹.

La funzione indispensabile per l'efficienza e per la *predactability*, difatti, è data dallo scambio di informazioni tra l'ufficio giudiziario competente verso l'uniformità del *dato* finale da utilizzare come banca di precedenti conformi in sede di giurisprudenza di merito.

Tale funzione è attivabile - e soprattutto realizzabile - attraverso la consolle¹².

Già nei primi anni del ventunesimo secolo si sosteneva che: «Molti giudici dispongono ed alimentano un archivio delle loro sentenze. Nella maggior parte dei casi si tratta di una directory su disco rigido che raccoglie semplicemente i files delle sentenze da loro prodotte. Nessun giudice ha citato l'esistenza di un archivio sentenze comune fra gruppi di giudici e neppure sulle decisioni inerenti all'applicazione della giurisprudenza prese a livello di sezione. In entrambi i casi l'assenza di tali strumenti sorprende in quanto tutti i magistrati intervistati reputano molto utile per il loro lavoro poter visionare sentenze di altri giudici. L'assenza di un archivio strutturato li costringe a cercare precedenti di sentenza sulle diverse riviste specializzate. Analogamente, come abbiamo detto, è curiosa l'assenza di un archivio "regole di sezione" visto che tutti i magistrati intervistati hanno affermato che le riunioni fra giudici di sezione servono in via quasi esclusiva ad assumere orientamenti comuni sull'interpretazione delle norme vigenti. La mancanza di una storia di sezione peraltro compromette il lento lavoro che i giudici fanno continuamente, in Camera di Consiglio, per uniformarsi l'un l'altro, nei comportamenti decisorii. Basta che cambi un giudice (evento frequente)

⁹ M. CICCARE', *La motivazione della sentenza civile nell'era dell'innovazione tecnologica*, in *Judicium* on-line del 05/05/2023.

¹⁰ *Manuale della Consolle del Magistrato*, Corte d'Appello di Milano – Ufficio Innovazione, 15.

¹¹ M. SCIACCA, *Informatica giudiziaria e organizzazione: l'esperienza nel distretto di Catania*, in *Informatica e Diritto*, 2017, I-II, *passim*; *Manuale della Consolle del Magistrato*, Corte d'Appello di Milano – Ufficio Innovazione, 12.

¹² G. XILO, *Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi)*, in S. ZAN (a cura di), *Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L'evoluzione del Processo Civile Telematico*, Bologna, 2004, 43 e ss.; G. XILO, *L'informatica come vettore di innovazione organizzativa della giustizia: Il caso del Processo Civile Telematico in Giustizia in Bilico, percorsi di innovazione giudiziaria: attori, risorse, governance* (a cura di M. SCIACCA, Roma, 2013, *passim*.

che teoricamente si deve ricominciare da capo»¹³.

4. Tra scrittura elettronica e banca dati *interna* all'ufficio verso la *predictability*.

Ecco che la consolle non è soltanto e non va utilizzata soltanto come agenda di gestione o di scrittura del fascicolo elettronico, come word processing, nel momento definito della solitudine onnipotente del magistrato.¹⁴

Essa è funzione –dato verso la *predictability*.

Una chiosa.

Se da un lato il magistrato moderno ha a disposizione strumenti utili e nuovi che hanno mutato il modo di lavorare e di pensare attraverso una organizzazione informatizzata di dati immediatamente disponibili e fruibili per dare risposte e trovare o ricercare soluzioni, dall'altro bisogna entrare in una nuova dimensione lavorativa considerato che la direzione non è *giuridico verso l'informatica*, quanto piuttosto *informatica verso giuridico*.

In altre parole, il processo di informatizzazione incide sul *modus* e sulla *forma mentis* dell'operatore che con un nuovo modo di processare informazioni tende al giusto processo, attraverso una gestione innovativa di dati.

Ora se il valore è il *giusto processo*, inevitabile conseguenza è l'affermazione del valore della *giusta decisione*.

Ma quando una decisione può dirsi giusta?

Il quesito non è di facile soluzione.

Però, sulla scorta dell'approccio di questa riflessione, ben potrebbe dirsi che la decisione appare "giusta" non solo quando viene resa in un tempo ragionevole, ma soprattutto quando è uniforme ad altre decisioni; quando in effetti in essa vada ad esprimersi la *predictability* della giustizia consentendo la stabilizzazione di una regola e di un orientamento che segni il traguardo tra diritto positivo e di diritto giurisprudenziale¹⁵.

E tutto questo avviene attraverso il confronto con l'altro onde evitare che il magistrato moderno sia mera misura di sé stesso e diventi incontrollato strumento di potere.

Ed in questo nuovo approccio l'applicativo della consolle ben si inserisce in linea con le esigenze attuali: esso, dunque, giova ripetere, non è solo un applicativo di gestione del ruolo o di scrittura elettronica di una sentenza-collage (che non è cosa di poco momento), ma è, in special modo, strumento di formazione e di gestione di pronunce condivise suscettive di assumere dignità di dato e di costituire una banca -dati *interna* all'ufficio giudiziario.

Difatti, quando la pronuncia resa assurge a dignità giuridica *di datova* inserita nella banca dati fornita dalla stessa consolle e vale a formare il precedente dell'orientamento di quella determinata sezione.

¹³ M. SCIACCA, *Informatica giudiziaria e organizzazione: l'esperienza nel distretto di Catania*, in *Informatica e Diritto*, 2017, I- II, 371-398.

¹⁴ G. BORRÈ, *Indipendenza e politicità della magistratura*, in P. L. ZANCHETTA (a cura di), *Governo e autogoverno della magistratura nell'Europa occidentale*, Milano, 1987, *passim*.

¹⁵ F. COTTONE, *Convegno di Alghero 31 maggio 2013*.

In definitiva, gli uffici devono *parlare tra di loro* attraverso questa funzione e creare banche dati *interne* atte ad individuare il precedente che rappresenta un dato valoriale per creare l'orientamento della sezione e indurre la *predictability*.

Questa funzione è di estremo rilievo, anche se (va detto) poco frequentata dal magistrato italiano, forse perché ancora non ci si è avviati verso una *forma mentis* che ponga al centro dell'ineffettibile ragionamento giuridico l'uso dei nuovi strumenti informatici per migliorare non tanto la quantità (come erroneamente si tende a credere), ma molto di più la qualità delle pronunce per mezzo della gestione corretta dei dati e del controllo del valore della certezza giuridica in armonia con un sistema che non crei abusi, discrezionalità o contraddizioni insostenibili tra un ufficio giudiziario e l'altro, tra un territorio e l'altro del Paese.

In altre parole, appare ormai imprescindibile una banca dati della consolle finalizzata a creare il precedente di merito internamente all'ufficio (non fornito da banche dati esterne e quindi centri di interesse privato) impattante sulle istanze dei *cives* ai fini della *predictability* su di un caso pratico, o meglio su casi pratici simili o analoghi, in ragione dell'indirizzo dell'ufficio giudiziario.

E la *predictability* si inserisce come valore di garanzia e validità nella sua oggettiva funzione deflattiva-deterrente e, conseguentemente, finalizzata certezza giuridica all'interno di procedimento armonico del diritto positivo, ormai necessario.

Né va sottaciuto che l'apertura ad una cultura giuridica occidentale verso il precedente formante soprattutto se innovativo, o che decida su una questione inusitata o che faccia applicazione di una giurisprudenza, costituzionale o di legittimità, nuova, appare il giusto approccio nel contesto delle linee guida fornite dal CSM, tanto da focalizzare l'attenzione sulla negletta raccolta della giurisprudenza di merito a cui, peraltro, non è estranea la funzione nomofilattica tradizionalmente evocata solo per la Suprema Corte¹⁶.

E non è superfluo ribadire che, nel caso della banca dati inserita nella consolle, il provvedimento da inserire sarà quello discusso e condiviso nelle riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud. - momento centrale di scambio, di punti di vista, di crescita e di confronto- che va ad arricchire la qualità del prodotto ed i punti di motivazione condivisi nella consolle; l'inserimento in banca dati, allora, diventa espressione di una scelta assunta dai giudici in un contesto istituzionalmente deputato allo «scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali».

Di qui la messa a disposizione di un serbatoio di decisioni a cui attingere in adesione ad un orientamento giurisprudenziale discusso e condiviso: una sorta di setaccio del dato *vero*, rilevante, importante, fondante, da inserire nell'archivio della consolle, dispositivo da addestrare in tal senso e con le analizzate modalità e funzioni, ormai utilissimo ed imprescindibile per evitare aporie di sistema di deriva non più sostenibile.

Senza escludere la accennata ricaduta deflattiva dello strumento nel momento del dialogo che si apre anche all'esterno tra cittadino e ufficio. Difatti la conoscenza all'esterno del precedente e dell'orientamento diventa non solo strumento di trasparenza, ma anche strumento di informazione di riflessione per chiunque voglia introdurre un giudizio.

¹⁶ Delibera CSM 3 maggio 2017.

5. Osservazioni conclusive.

Verso qualche conclusione.

Conoscere la funzionalità della consolle è un imperativo categorico.

La funzione della banca dati *interna* all'ufficio giudiziario, gestibile attraverso la consolle, rappresenta un servizio indispensabile ed un vero e proprio compito di tipo informatico che spetta al magistrato come adempimento istituzionale al fine dell'esercizio corretto delle proprie funzioni verso la decisione giusta, verso un indirizzo conforme all'orientamento della sezione, in armonia con l'ordinamento, senza dissonanze, nell'affermazione della funzione nomofilattica della giurisprudenza di merito. C'è un momento centrale - come affermato da Cartabia in un recente convegno tenutosi all'Università di Genova il 08.05.2023- un momento in cui tutti devono tacere lasciando il magistrato *solo e da solo* a decidere¹⁷.

Ed in questo momento che la banca dati della consolle deve funzionare per dare anima e vita all'art. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario; una banca dati che non evochi l'idea di un mero raccoglitore, ma che si rappresenti come strumento di lavoro indispensabile: uno strumento di *predictability* e di uniformità decisionale¹⁸.

Ed allora, ricordando l'apertura fondamentale sul precedente conforme ex art. 74 del codice del processo amministrativo e sottolineando la necessità di intervenire sull'area giustizia con un progetto di insieme, e non per singoli segmenti, ci piace concludere ricordando Calamandrei a proposito di decisioni diverse su casi analoghi nello stesso ufficio giudiziario, mentre il cliente *se la pigliava con il suo avvocato*: «Evidentemente lei ha sbagliato la difesa. No, disse l'avvocato, ho semplicemente sbagliato la porta»¹⁹.

¹⁷M. CARTABIA, *L'Ufficio per il Processo. Un'opportunità storica per la Giustizia*, Convegno Università di Genova, 08.05.2023.

¹⁸*L'abbondanza di materiale*, come evidenzia M. CICCARELLI in *Le Banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, in *Questione Giustizia*, 08/03/2022, rischia di tradursi in rumore di ricerca e possibile causa di disorientamento. L'univocità delle decisioni, per casi simili, e la mancanza di contraddizioni tra un ufficio giudiziario e l'altro, appare essere ormai esigenza insopprimibili al fine di garantire armonia e certezze proprio di una sorta di indispensabile *predictability*.

¹⁹P. CALAMANDREI, *Elogio dei Giudici scritto da un avvocato*, Firenze 1959.